

Al Direttore generale INPS		
della ASL		
Via		
All'assessorato regionale alla Sanità Regione		
Via Cap		
e.p.c. Cittadinanzattiva/Tribunale per i diritti del malato sede nazionale Via Cereate 6 00183 Roma		
OGGETTO: esenzione dalla visita di controllo sulla permanenza dello stato invalidante		
II/la sottoscritto/a , nato/a il residente , via , fax , e-mail		
Dichiara di		
- essere affetto		
dae di essere titolare dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione (n. pratica);		
- dover effettuare la visita di controllo sulla permanenza dello stato invalidante in data (N. Pratica);		
 essere affetto da patologia/e o menomazione/i compresa/e nell'elenco delle patologie di cui al Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 (Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2007, n. 225) attuativo dell'art. 6 comma 3 della Legge 9 marzo 2006 n. 80 		

Premesso che

- l'art. 6 comma 3 della Legge 9 marzo 2006 n. 80 stabilisce che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione civile o dell'handicap e demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, la individuazione, senza ulteriori oneri per lo Stato, delle patologie e delle menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione e l'indicazione della documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione;
- il Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 (Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2007, n. 225) ha individuato l'elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazione della relativa documentazione sanitaria, in attuazione della legge 9 marzo 2006, n. 80, art. 6, comma 3;
- per espletare tale procedura la documentazione sanitaria vada richiesta "d'ufficio" alle commissioni mediche delle aziende sanitarie e, qualora la documentazione non risulti acquisita agli atti da parte da parte delle citate commissioni, vada richiesta al cittadino.

Chiede di

- essere esentato/a dalla visita di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e in caso contrario di conoscerne i motivi di fatto e di diritto ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 (G.U. 18/08/1990 n. 192) "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- conoscere i provvedimenti fin ora adottati al fine di garantire l'esonero dalle visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante, così come stabilito dal Decreto Ministeriale 2 agosto 2007;
- avere copia di eventuale normativa regionale o aziendale in materia, e attuativa dell'art. 6 comma 3 della Legge 9 marzo 2006 n. 80 e del Decreto Ministeriale 2 agosto 2007 (Gazzetta Ufficiale 27 settembre 2007, n. 225), al fine di conoscere le procedure adottate per consentire ai cittadini che ne hanno diritto, di non dover più sottoporsi a visita di rivedibilità.

Data	Firma